

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di modifica dell'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, pubblicato il 27 aprile 2012 e che estende la procedura alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia

(2012/C 346/07)

Il 27 aprile 2012 la Commissione europea (nel seguito «la Commissione») ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾ (nel seguito «l'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni»), a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ (nel seguito «l'inchiesta antisovvenzioni»).

Il 26 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) n. 875/2012 del 25 settembre 2012, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con le importazioni di biciclette provenienti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione ⁽³⁾, di tali importazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽⁴⁾ (nel seguito «l'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping»).

L'inchiesta in questione relativa all'elusione delle misure antidumping riguarda lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta antisovvenzioni, segnatamente le importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese; è pertanto opportuno modificare d'ufficio l'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni per dare atto dell'apertura dell'inchiesta relativa all'elusione delle misure antidumping. Ciò è necessario, tra l'altro, per consentire, laddove pertinente, di includere, nell'analisi del nesso di causalità del procedimento antisovvenzioni, le importazioni del prodotto considerato, originario della Repubblica popolare cinese e consegnato dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia.

A tal fine dopo il secondo paragrafo del punto 5 dell'avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni è aggiunto il paragrafo seguente:

«In seguito alla pubblicazione del regolamento (UE) n. 875/2012 del 25 settembre 2012 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con le importazioni di biciclette provenienti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia,

⁽¹⁾ GU C 122 del 27.4.2012, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni ⁽¹⁾, l'inchiesta può altresì stabilire se le importazioni che presumibilmente eludono le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese siano oggetto di sovvenzioni.

(1) GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.»

Il punto 5.6. è modificato in punto 5.7. e il suo titolo è riformulato nel modo seguente:

«5.7. Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza.»

Un nuovo punto 5.6. è inserito tra il punto 5.5. e il punto 5.7. ed è formulato come segue:

«5.6. Informazioni relative alla questione sollevata nel terzo paragrafo del punto 5.

Salvo disposizioni contrarie, tutte le parti interessate che intendono presentare informazioni pertinenti relative al terzo paragrafo del punto 5 devono farlo entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»
